

N. 7604/2013 R.Gen.Aff.Cont.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Napoli

2 SEZIONE CIVILE

Il Giudice, dott. Massimiliano Sacchi, ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 7604/2013 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 20/02/2015, con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 *quinquies*, co. I, c.p.c. l'ultimo dei quali è scaduto l'11.5.2015:

TRA

SIGIT S.R.L., c.f.: 07093320639, rappresentata e difesa dall'avv. Aurelio Marino, c.f.: MRNRLA70A03D810V;

- OPPONENTE

E

UNICREDIT S.P.A., c.f.: 00348170101, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Rosaria De Simone, c.f.: DSMMRS65E54G902A;

- OPPOSTA

E

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.

Conclusioni: come da verbale relativo all'udienza del 20/02/2015.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Sigit s.r.l. ha spiegato tempestiva opposizione avverso il decreto n. 7887/2012, emesso non provvisoriamente esecutivo dal Tribunale di Napoli in data 3.12.2012, con il quale, è stato ingiunto alla detta società di pagare, in



favore di Unicredit s.p.a., la somma di euro 196.577,68, oltre interessi al tasso convenzionale del 6%, quale ammontare delle rate scadute e di quelle ancora a scadere, del contratto di finanziamento intercorso tra le parti.

Ha resistito all'avversa opposizione Unicredit, concludendo per il rigetto delle eccezioni e domande proposte dall'opponente.

L'opposizione è fondata per quanto di ragione.

Sigit ha in primo luogo eccepito che il contratto di finanziamento prodotto in giudizio da Unicredit, al fine di comprovare l'esistenza del titolo negoziale azionato, sia nullo, perché carente della forma scritta imposta *ad substantiam* sia dall'art. 117 TUB, che dalla delibera CICR del 4.3.2003 e dalle istruzioni di vigilanza emanate da Banca d'Italia in data 25.7.2003.

Il rilievo non merita di essere condiviso.

Al riguardo, invero, occorre osservare che, a fondamento della domanda, Unicredit produceva in atti, sin dalla fase monitoria, il contratto di finanziamento (cfr. doc. 4 produzione fase monitoria), recante la data del 2.10.2007 e la sottoscrizione di Sigit s.r.l., pienamente idoneo a ritenere, nella specie, osservato l'obbligo della forma scritta imposta a pena di nullità dall'art. 117 co. 3 TUB.

Infatti, non può sostenersi che tale documento non sia riferibile all'operazione di finanziamento, dalla quale trae origine la ragione di credito azionata in giudizio dalla banca, adducendo che esso contenga riferimenti di ordine letterale, dai quali dovrebbe inferirsi il mancato perfezionamento della fattispecie negoziale.

Sul punto, la difesa dell'opponente ha inteso valorizzare la circostanza che la scheda negoziale in esame sia in effetti una bozza di contratto, come potrebbe chiaramente desumersi, dall'intestazione, in cui era riportata la seguente espressione "*fac simile informativa precontrattuale .. omettere in sede di stipula*", e dalla circostanza che il testo del documento contenga plurimi riferimenti ad una garanzia, da parte del fondo gestito da Medio Credito Centrale, di fatto mai accordata.



L'assunto è infondato, perché il tenore complessivo del documento comprova, al contrario, come l'atto in esame sia invece quello nel quale è stato consacrato l'accordo delle parti, volto a disciplinare l'operazione di finanziamento.

Sul punto, riveste invero rilievo decisivo la circostanza per cui il documento, oltre ad indicare chiaramente l'ammontare del prestito (euro 250.000,00), gli estremi del conto corrente sul quale sarebbero state addebitate le rate, la misura del tasso di interesse, la durata del piano di ammortamento, reca su ciascun foglio il timbro e la firma dell'odierna opponente.

Tale elemento, infatti, dimostra che l'intesa tra le parti sia stata perfezionata, posto che, in caso contrario, qualora, cioè, si fosse trattato di una semplice bozza, il documento, oltre a risultare con ogni probabilità carente sul piano contenutistico, non avrebbe riportato la sottoscrizione del soggetto finanziato.

Del resto, la circostanza che la banca si sia avvalsa, per la formalizzazione dell'accordo, di un modulo prestampato, destinato a regolare operazioni assistite dalla garanzia prestata da MCC, di per se, non consente di escludere che, pur essendo mancato nei fatti tale tipo di beneficio, l'operazione giuridica ed economica si sia nondimeno ugualmente perfezionata.

Peraltro, ad ulteriore conferma di quanto dinanzi esposto, milita, in maniera inconfutabile, il tenore dell'istanza, datata 12.11.2009, a firma di Sigit, con la quale quest'ultima chiedeva che le fosse concesso il beneficio della proroga per 12 mesi del piano di ammortamento del mutuo, ai sensi degli accordi intercorsi tra ABI ed associazioni degli imprenditori (cfr. doc. 5 produzione fase monitoria).

Invero, la missiva in esame, contenendo in premessa un inequivoco riferimento all'avvenuta stipulazione, tra le parti, in data 2.10.2007, del contratto di finanziamento di originari euro 250 mila, comprova ulteriormente che il contratto sia stato concluso attraverso la sottoscrizione, da parte di Sigit, del documento del quale dinanzi si è detto.



In subordine, l'opponente ha eccepito che, anche ad ipotizzare la riferibilità del documento sopra esaminato alla fattispecie contrattuale invocata dall'opposta, ugualmente il contratto non sfuggirebbe alla sanzione di nullità, per inosservanza della forma scritta, per essere carente la manifestazione di un valido consenso da parte della banca, come si desumerebbe dall'assenza, sul modulo in esame, della firma di Unicredit.

Rispetto a tale eccezione il Giudicante, *melius re perpensa*, ritiene di dover modificare l'orientamento espresso in corso di causa nell'ordinanza del 4.11.2013, con la quale non concedeva la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo.

Ed invero, deve, anzitutto, osservarsi che, a rigore, neppure può sostenersi che il contratto in esame manchi della firma della banca, in quanto sul secondo foglio del documento, è chiaramente riportato, oltre al timbro postale recante la data del 28.9.2007, finalizzato a rendere certa ed opponibile a terzi l'epoca di stipulazione dell'accordo, il timbro della Banca di Roma, filiale Napoli 8, e la sottoscrizione del funzionario competente.

Tale elemento, considerato che il contratto si è perfezionato mediante la sottoscrizione, da parte di Sigit, di un documento unilateralmente predisposto dalla mutuante, consente di ritenere provata in atti la sottoscrizione anche del soggetto predisponente, dovendosi il modulo qualificare alla stregua di una proposta, perfezionante lo scambio dei consensi al momento della firma di essa ad opera del mutuatario.

Sotto altro profilo, va disatteso l'assunto secondo il quale, anche ad ipotizzare che manchi la sottoscrizione della banca, il contratto debba considerarsi nullo per carenza di forma scritta.

Ed invero, giova, in primo luogo, osservare che la ratio della previsione della forma scritta a pena di nullità, contenuta nell'art. 117 TUB, è chiaramente quella di consentire al cliente, parte debole del contratto, di conoscere in anticipo, rispetto al concreto svolgersi del rapporto, i costi dell'operazione



conclusa (sia essa un contratto di finanziamento, un conto corrente o altro tipo di rapporto bancario).

Pertanto, quando la forma scritta sia stata osservata, avendo la banca prodotto il documento contenente le indicazioni imposte dal citato articolo 117, la mancanza, sull'atto, di una firma del soggetto predisponente (cioè dell'istituto di credito) non consente di affermare che il contratto sia nullo.

Inoltre, la circostanza che nella copia del contratto, prodotta in giudizio dall'opposta, manchi la firma della banca, oltre a non integrare di per se la violazione dell'obbligo della forma scritta, si spiega ragionevolmente considerando che, secondo il normale modus operandi, la conclusione dei contratti bancari avviene mediante la predisposizione di due copie del contratto, di cui una (firmata dal cliente) resta alla banca e l'altra viene consegnata al cliente stesso.

A conforto di tale conclusione depone, chiaramente, l'art. 2, della sezione III, delle istruzioni di vigilanza emanate dalla Banca d'Italia, allegate alla produzione dell'opponente, a tenore del quale "i contratti sono redatti per iscritto e un esemplare... è consegnato al cliente. La consegna è attestata mediante apposita sottoscrizione del cliente sull'esemplare del contratto conservato dalla banca".

La disposizione in esame dimostra, infatti, che, nel vigente assetto normativo, la validità del contratto non possa essere contestata in ragione della dedotta carenza, sul documento presente in atti, della firma della banca, quando, per un verso, il contratto contenga le indicazioni imposte dalla legge e dagli atti di normazione secondaria attuativi dell'art. 117 TUB, e, dall'altro, sia, come nella specie, assolutamente certa la riferibilità del documento all'operazione contrattuale posta a base della domanda.

A conforto di siffatta conclusione, occorre, altresì, rilevare che, una recente giurisprudenza, muovendo dalla ratio della norma evidentemente finalizzata alla protezione del correntista contraente debole ed alla valorizzazione di esigenze di chiarezza e trasparenza informativa, non ritiene nemmeno



necessaria la firma della banca, laddove, come nel caso che qui occupa, risulti la predisposizione del contratto da parte della banca stessa, la firma del correntista e la consegna del contratto al cliente (cfr. Appello Torino n. 595/2012 est. Patti; conformi, ex aliis, le successive Trib. Novara n. 569/2012 pres. Quatraro est. Tosi, Trib. Milano 21/2/2012 est. Guidi, Trib. Monza 13/5/2012 est. Giani, Trib. Milano n. 14268/2013 est. Cosentini, Trib. Mantova 16/2/2015 est. Arrigoni).

Ad abundantiam, giova poi soggiungere che, pur volendo valorizzare il dato della mancata sottoscrizione del contratto da parte della banca, nondimeno la stessa, producendo in giudizio il documento, ha chiaramente manifestato la propria adesione.

E', noto, infatti che, secondo un consolidato orientamento, in tema di contratti per i quali è richiesta la forma scritta ad substantiam (nel caso prescritta dall'art. 117 t.u.l.b.), il contraente che non abbia materialmente sottoscritto il documento contrattuale può validamente perfezionare il negozio, con efficacia ex tunc, producendolo nel giudizio, al fine di farne valere gli effetti nei confronti dell'altro contraente, a condizione che quest'ultimo, pur avendo sottoscritto validamente l'atto, non abbia revocato medio tempore il proprio consenso, prima della proposizione della domanda giudiziale (cfr. Cass. Civ. n. 27707/82, n. 460/83, n. 1414/99 e n. 4905/98).

Ed ancora, ulteriore dimostrazione, dell'adesione manifestata dalla banca, si trae dal dato per cui, nella specie, l'importo finanziato e le rate del mutuo venivano, rispettivamente, accreditato il primo ed addebitate le seconde, attraverso la contabilizzazione di tutte le operazioni, ad essi relative, sul conto corrente numero 380401, intrattenuto da Sigit con la filiale di Napoli 8 dell'odierna opposta.

E', quindi, evidente che, con la trasmissione alla mutuataria degli estratti conto, nei quali veniva dapprima indicato l'avvenuto accredito della somma di euro 250 mila - (si veda l'estratto al 31.12.2007, allegato alla produzione dell'opponente, nel quale, alla data del 2.10.2007, era registrata la predetta



operazione, recante nella causale l'inequivoco riferimento al contratto di finanziamento oggetto di lite) - e, successivamente, l'addebito delle singole rate, la banca abbia chiaramente espresso la sua volontà di perfezionare l'accordo.

Del resto, in fattispecie analoga, la Cassazione ha ritenuto che *"anche quindi a voler ritenere che non risulti una copia firmata del contratto da parte della banca, l'intento di questa di avvalersi del contratto risulterebbe comunque, oltre che dal deposito del documento in giudizio, dalle manifestazioni di volontà da questa esternate ai ricorrenti nel corso del rapporto di conto corrente da cui si evidenziava la volontà di avvalersi del contratto (bastano a tal fine le comunicazioni degli estratti conto) con conseguenze perfezionamento dello stesso"* (cfr. Cass. Sez. I, n. 4564/2012).

Esclusa, alla stregua delle esposte considerazioni, la possibilità di ritenere il contratto nullo, per difetto di forma scritta, occorre, altresì, rilevare che, secondo l'opponente, il contratto in esame sarebbe affetto da una nullità quantomeno parziale, in considerazione del fatto che non conterrebbe una chiara indicazione del tasso di interesse, essendo riportato sia un tasso fisso del 7,55%, che il riferimento ad un tasso variabile, ancorato all'Euribor.

L'assunto non merita di essere condiviso.

Sul punto, giova premettere che, come noto, ai sensi dell'art. 117 TUB, i contratti debbono indicare il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticate.

L'assenza o assoluta incertezza di tale indicazione è sanzionata dalla norma con l'applicazione dei tassi sostitutivi riferiti all'andamento dei BOT.

Tuttavia, nel caso di specie, il contratto è assolutamente chiaro nell'indicare che all'operazione di finanziamento si applichi un tasso fisso del 7,55%.

La circostanza che, nel modulo impiegato, sia previsto il riferimento anche ad un tasso variabile, parametrato all'Euribor a tre mesi divisore 365, non genera alcuna incertezza in ordine all'individuazione del tasso riferibile all'operazione.



Infatti, il documento in esame è stato chiaramente concepito per disciplinare una pluralità indeterminata di rapporti, suscettibili di essere regolati mediante applicazione di un tasso fisso o variabile. Tanto è comprovato dal rilievo per cui, con riferimento a ciascuna delle due opzioni appena indicate, il modulo reca degli spazi bianchi, destinati ad essere riempiti a seconda del tipo di soluzione prescelta.

Nel caso di specie, essendo sin dalla prima pagina del contratto prevista l'applicazione di un tasso fisso, attraverso la compilazione con scrittura a penna dello spazio a tal fine destinato, laddove, invece, nessuna aggiunta o indicazione era inserita nella parte relativa al tasso variabile, non è oggettivamente sostenibile l'indeterminatezza del contratto e la violazione dell'articolo 117 TUB.

Analoga considerazione va ovviamente svolta con riguardo al contenuto dell'articolo 3 del contratto, in cui, ancora una volta, solo il campo relativo all'indicazione del tasso fisso veniva completato, essendosi invece lasciato volutamente in bianco quello relativo al tasso variabile.

Pertanto, sul punto il tenore del documento è, se si vuole, ancora più chiaro, perché, nel disciplinare la misura del tasso di interesse, l'articolo è distinto in due parti nettamente separate, con il riferimento alle lettere A), per l'ipotesi del tasso fisso, e B), per quella del tasso variabile, così da non potersi in alcun modo dubitare di quale fosse, nello specifico, la disciplina economica del rapporto.

Infine, la misura del tasso di interesse era chiaramente indicata anche nel piano di ammortamento, allegato al contratto, e recante la sottoscrizione dell'odierna opponente.

E', invece, fondata l'eccezione di nullità del contratto, per omessa indicazione dell'ISC (indicatore sintetico di costo).

In proposito, il Tribunale rileva che l'articolo 9 della delibera CICR del 4.3.2003, contenente la disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni dei servizi bancari e finanziari, stabilisce che "al



contratto è unito un documento di sintesi delle principali condizioni contrattuali, redatto secondo i criteri indicati dalla Banca d'Italia. La Banca d'Italia individua le operazioni ed i servizi per i quali, in ragione delle caratteristiche tecniche, gli intermediari sono obbligati a rendere noto un indicatore sintetico di costo complessivo degli interessi e degli oneri che concorrono a formare il costo effettivo dell'operazione per il cliente".

Le istruzioni di vigilanza per le banche, emanate dalla Banca d'Italia, applicabili *ratione temporis* alla fattispecie in esame, di cui l'opponente ha versato in atti una copia, in attuazione della delibera CICR dinanzi richiamata, al titolo X, disciplinano la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari.

In particolare, le stesse prescrivono, all'articolo 8, l'obbligo di consegnare al cliente un documento di sintesi, volto a fornire evidenza delle più significative condizioni contrattuali ed economiche.

Con riguardo all'ISC, il successivo articolo 9, prevede che, in caso di mutui, anticipazioni ed altri finanziamenti, esso vada riportato nel documento di sintesi e che debba essere calcolato conformemente alla disciplina del TAEG.

Nella specie, il contratto di finanziamento, nel frontespizio, riporta il documento di sintesi, in cui sono indicati gli elementi che concorrono alla formazione dell'ISC, cioè il tasso di interesse nominale (7,55%), le spese di istruttoria (euro 750,00), oltre alle ulteriori condizioni economiche (commissione di estinzione anticipata, imposta sostitutiva, tasso di mora).

E', invece, assolutamente pacifico, siccome neppure contestato da Unicredit, che il contratto ed il documento di sintesi non riportino la misura e l'indicazione dell'ISC.

Tanto, invero, emerge agevolmente dall'esame della seconda pagina del documento di sintesi, in cui, lo spazio destinato all'indicazione di siffatto parametro, non è stato compilato.

L'evidenziata carenza determina la nullità del contratto, perché l'articolo 117 comma 8 TUB, nella formulazione applicabile *ratione temporis* alla fattispecie in esame, stabilisce espressamente che *"La Banca d'Italia d'intesa*



con la CONSOB può prescrivere che determinati contratti o titoli, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti e i titoli difformi sono nulli. Resta ferma la responsabilità della banca o dell'intermediario finanziario per la violazione delle prescrizioni della Banca d'Italia adottate d'intesa con la CONSOB".

La norma appena richiamata consente, quindi, di ritenere che, quando il contratto presenta un contenuto difforme da quello che, relativamente a determinate categorie di operazioni è prescritto dalla Banca d'Italia, esso soggiace alla previsione di nullità.

Pertanto, poiché le istruzioni di vigilanza, adottate dalla Banca d'Italia sulla base del potere ad essa conferito dal medesimo articolo 117, impongono che i contratti di mutuo riportino il valore dell'ISC, la carenza di tale indicazione determina la nullità del contratto, anche se, come nella specie, siano esposti gli elementi che concorrono alla determinazione di tale parametro.

Peraltro, siccome il calcolo dell'ISC non consiste in una semplice somma algebrica di fattori riportati nel contratto, ma impone di fare riferimento alla formula per la determinazione del TAEG e, quindi, ad un elemento che non è in alcun modo desumibile dal contratto, ma risulta solo dalle istruzioni dettate dall'organo di vigilanza delle banche, l'omessa indicazione dell'ISC priva in concreto il cliente della possibilità di conoscere tale parametro, in chiara violazione delle finalità di trasparenza perseguite dalle richiamate istruzioni della Banca d'Italia.

Affermata, quindi, la nullità del contratto, resta da stabilire quali effetti ne derivino sul piano della fondatezza della pretesa azionata in giudizio dalla banca.

Al riguardo, il Tribunale, in adesione a quanto sul punto opinato dalla difesa dell'opponente, rileva che, in effetti, l'accertata nullità del contratto imponga, in accoglimento della proposta opposizione, la revoca del decreto ingiuntivo ed il rigetto della domanda proposta da Unicredit.



Infatti, nella specie, quest'ultima ha posto a fondamento della propria pretesa il contratto di finanziamento chirografario di cui si è dinanzi ampiamente detto e non ha, neppure nella comparsa di costituzione relativa al presente giudizio di opposizione, proposto una domanda subordinata intesa ad ottenere, in ipotesi di ritenuta fondatezza dell'eccezione di nullità del contratto, la condanna di Sigit, ai sensi dell'art. 2033 c.c., alla restituzione, quantomeno, della sorta capitale oggetto dell'operazione di mutuo.

Ne segue che, in difetto della formulazione di una specifica ed autonoma domanda in tal senso, il Tribunale non possa, pena la violazione dell'art. 112 c.p.c., procedere d'ufficio ad emettere, all'esito della necessaria revoca del provvedimento monitorio, una statuizione di condanna, limitata alla restituzione della sola sorta capitale, eventualmente maggiorata degli interessi legali.

Peraltro, neppure potrebbe sostenersi che, per effetto delle domande ed eccezioni svolte dall'opponente, il *thema decidendum* della lite comprenda comunque l'accertamento della misura del credito azionato, di cui si invoca la rideterminazione, previa sostituzione dei tassi convenzionali applicati dalla banca con quelli legali.

Ed invero, occorre evidenziare che, nel rassegnare le proprie conclusioni, l'opponente abbia, in via principale, chiesto di *“accertare e dichiarare la nullità totale del contratto di finanziamento intervenuto il 2 ottobre 2007 con BANCA DI ROMA s.p.a.; per l'effetto, per infondatezza dell'azione ex contractu esercitata dalla convenuta opposta, dichiarare nullo e lo revocare il decreto ingiuntivo n. 7887 dell'anno 2012 .. con declaratoria che SIGIT s.r.l. nulla deve ad UNICREDIT s.p.a. per le causali da questa esposte in ricorso monitorio”*.

Solo in via subordinata, la parte ha domandato che il Tribunale procedesse, previa declaratoria di nullità parziale o totale del contratto, a rideterminare il rapporto di dare avere, con esclusione degli interessi convenzionali, delle spese e degli oneri pattiziamente convenuti.



Orbene, essendosi accertata la nullità del contratto azionato in giudizio, non è sostenibile che, in difetto di una domanda subordinata avanzata da Unicredit, nei termini di cui sopra si è detto, il Giudice debba, sulla scorta di una domanda subordinata proposta dall'opponente, procedere ad una statuizione di accertamento del credito e di successiva condanna, alla luce di criteri legali da applicarsi in sostituzione di quelli convenzionali.

Da ultimo, è appena il caso di evidenziare che, siccome l'articolo 117 co. 8 TUB contempla la nullità dell'intero contratto e non della sola clausola concernente il tasso di interesse, (a differenza di quanto accade, ad esempio, nel caso previsto dall'art. 1815 co. 2 c.c.), non può trovare applicazione la previsione di cui all'art. 117 comma 7 TUB, in quanto quest'ultima riguarda le sole ipotesi ivi espressamente richiamate e, cioè, di nullità parziale del contratto per inosservanza del comma 4 o del comma 6 della medesima norma.

Infine, non può invocarsi la dichiarazione, sottoscritta da Sigit, con la quale la stessa, in data 25.9.2009, chiedeva ad Unicredit di essere ammessa al beneficio della sospensione del mutuo per la durata di 12 mesi (cfr. doc. 1 produzione fase monitoria).

Ed invero, va, in primo luogo, escluso che l'atto in esame possa qualificarsi come ricognizione di debito, poiché esso non contiene alcuna indicazione dell'ammontare del debito residuo alla data cui risale l'istanza.

In ogni caso, anche a voler ipotizzare che il documento di cui si discorre abbia il valore ricognitivo che ad esso pretende di attribuire Unicredit, nondimeno lo stesso sarebbe inidoneo a superare gli effetti che discendono dall'accertata nullità del contratto.

E', infatti, principio assolutamente pacifico quello per cui *“la ricognizione di debito, anche se titolata, non costituisce un'autonoma fonte di obbligazione ma ha il solo effetto di sollevare il promissario dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria e*



deve essere - oltre che esistente - valido” (cfr. ex multis, Cass. Civ. n. 13776/14).

Per tutto quanto sin qui esposto, l’opposizione deve essere accolta ed il decreto ingiuntivo revocato.

In ordine al governo delle spese processuali, il Tribunale rileva che la novità della questione trattata, (quantomeno per ciò che riguarda il profilo dell’omessa indicazione dell’Isc, rispetto al quale non consta l’esistenza di alcun orientamento giurisprudenziale consolidato, neanche di merito), e la circostanza per cui Sigit è debitrice di Unicredit, (sia pure nei limiti della sorta capitale mutuata, decurtata degli importi versati in costanza di rapporto dalla mutuataria, da maggiorarsi se del caso dei soli interessi legali), sussistano, a norma dell’art. 92 co. 2 c.p.c., gravi ed eccezionali ragioni per compensare tra le parti le spese di lite nella misura del 60%, mentre per la residua parte le stesse, liquidate come in dispositivo a norma del DM 55/14 e distratte in favore dell’avv. Aurelio Marino, antistatario, debbono seguire la soccombenza dell’opposta.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, 2 SEZIONE civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da SIGIT S.R.L. nei confronti di UNICREDIT S.P.A., con atto di citazione notificato il 4.3.2013, così provvede:

1) accoglie l’opposizione e, per l’effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 7887/2012;

2) dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio nella misura del 60% e condanna Unicredit s.p.a. alla rifusione, in favore dell’avv. Aurelio Marino, procuratore distrattario dell’opponente, del residuo 40% delle spese processuali, liquidando detto residuo in euro 138,02 per esborsi, euro 5.372,00



per compenso, oltre spese generali, nella misura del 15% del compenso, Iva e CPA come per legge.

Così deciso in Napoli, il 20/05/2015.

Il Giudice

(dott. Massimiliano Sacchi)

 cloudfinance
Software Analisi Finanziaria